

Allegato A

**CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
NEL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO
DENOMINATO GARAGE PORTE CONTARINE**

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto di servizio il Comune di Padova affida il servizio di gestione della sosta a pagamento nel parcheggio pubblico in struttura (parcheggio interrato) denominato Garage Porte Contarine sito a Padova in Via Largo Europa 21 avente n. 130 stalli di sosta auto e 14 per i motocicli, aperto 24h su 24 h e 7 giorni su 7. Il parcheggio interrato è dotato di apposito cancello per l'entrata e l'uscita.

Si specifica che il parcheggio svolge un servizio pubblico e quindi deve poter essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta e che accetti, nel rispetto degli orari stabiliti e delle altre condizioni del servizio esposte, di corrispondere le tariffe indicate.

ART. 2 – ONERI E OBBLIGHI DI APS HOLDING SPA

L'Amministrazione comunale affida ad APS Holding SpA SpA i seguenti servizi:

- a) la gestione della sosta a pagamento, senza custodia dei veicoli, nel parcheggio pubblico in struttura (parcheggio interrato) denominato Garage Porte Contarine sito a Padova in Via Largo Europa 21 avente n. 130 stalli di sosta auto 14 per i motocicli;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti attrezzature di controllo della sosta (casce, sistemi a sbarra e altri sistemi di esazione della tariffa di sosta ecc.), di tutte le attrezzature utilizzate e della segnaletica stradale verticale ed orizzontale (a qualsiasi titolo e quindi anche la segnaletica orizzontale degli stalli, ecc.), di tutte le attrezzature e dispositivi ausiliari al servizio della sosta presenti all'interno del parcheggio Porte Contarine (impianti tecnologici, elettrici, anticendio, sicurezza, bagni, locali di servizio ecc.) necessari per garantire l'agibilità del parcheggio con le necessarie certificazioni di sicurezza (esempio CPI), anche a seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali;
- c) gli interventi di adeguamento, implementazione e ripristino della segnaletica e di tutti gli impianti e dotazioni, al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza del parcheggio e l'abbattimento delle barriere architettoniche come da piano investimenti riportato nel piano finanziario presentato da APS Holding SpA;
- d) il controllo della sosta mediante l'esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, all'interno del parcheggio, con procedura sanzionatoria amministrativa ed organizzazione del relativo servizio;
- e) il monitoraggio dei posti auto, ai fini statistici, oltre che di rendicontazione, con rilevazione dell'occupazione;
- f) la fornitura e la posa in opera di tutti i dispositivi che il Concessionario riterrà necessari al fine di ottimizzare e massimizzare gli incassi derivanti dalla gestione del servizio.

APS Holding SpA si obbliga al puntuale disimpegno di tutti i servizi previsti nel presente contratto come elencati nel presente contratto. In funzione di ciò, il concessionario si obbliga altresì a:

1. non adibire ad altro uso le aree destinate a sosta o parcheggio degli autoveicoli;
2. munirsi, per eventuali nuove installazioni, di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio delle attività (Vigili del Fuoco, USL, ecc.); dell'installazione delle apparecchiature automatiche, di sua proprietà, per il pagamento della sosta, l'attivazione delle stesse durante gli orari di funzionamento, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale sostituzione;

3. mantenere in funzione ed efficienza gli impianti esistenti, curandone la manutenzione e tutto quanto previsto dal presente contratto o, in alternativa, fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di nuovi, previo accordo con l'Amministrazione comunale, garantendo la continuità del servizio;
4. assicurare all'Amministrazione comunale l'accesso telematico (in tempo reale) ai sistemi remoti per il riscontro immediato di tutti gli introiti;
5. garantire che il personale dipendente mantenga un costante contegno corretto ed irrepreensibile nei confronti dell'utenza, con riserva del Comune di Padova di sollecitare provvedimenti disciplinari;
6. manlevare il Comune di Padova dalla responsabilità per danni causati all'utenza derivanti dall'installazione e dal funzionamento delle apparecchiature automatiche e dalla segnaletica;
7. rispondere del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che, dal servizio concesso, possa derivare al Comune di Padova e a terzi;
8. provvedere alla documentazione statistica dell'utilizzo dei parcheggi e sulle caratteristiche delle soste;
9. sostenere ogni altro onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni;
10. contabilizzare le somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti;
11. tenere la contabilità degli incassi in conformità alle vigenti disposizioni di legge (in particolare si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000) ed alle previsioni della presente convenzione;
12. osservare, con modalità da stabilire previo accordo con l'Amministrazione comunale, le disposizioni stabilite nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con particolare riferimento agli artt. 9 e 15.
13. alla scadenza del contratto le aree e le strutture oggetto del servizio dovranno essere riconsegnate al Comune di Padova in buono stato di manutenzione.

Sono a carico di APS Holding SpA la predisposizione, emissione e distribuzione dei titoli di pagamento. Il sistema di esazione dovrà risultare affidabile tecnicamente, in modo da non creare disservizio e garantire un adeguato livello di sicurezza contro contraffazioni e malversazioni. Gli strumenti di esazione dovranno adattarsi alle condizioni di variabilità della tariffa e il sistema di esazione dovrà prevedere la gestione delle forme di abbonamento. APS Holding SpA sarà responsabile nei confronti degli utenti del servizio in caso di mancato od erroneo funzionamento dei titoli di pagamento dovuto a difetto di fabbricazione.

ART. 3 – ALTRI ONERI E OBBLIGHI DI APS Holding SPA

APS Holding SPA si impegna ad attivare di un servizio di comunicazione e la possibilità per i cittadini di usufruire dei servizi (reclami, informazioni, prenotazioni, pagamenti, rinnovo abbonamenti ecc.) sia mediante sistemi on line (*web, app, ecc*) che attivando un servizio telefonico (call center), attivo almeno nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il tutto in sinergia e coordinamento con i servizi di sosta già affidati dal Comune di Padova ad APS Holding SPA.

APS Holding SPA dovrà designare anche per il Garage Porte Contarine un Responsabile Unico del Servizio, peraltro Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90, incaricato altresì di curare i rapporti con il Servizio Mobilità e con gli altri Uffici del Comune di Padova.

Il personale impiegato nello svolgimento dell'attività di gestione del Garage Porte Contarine dovrà essere professionalmente qualificato dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento al fine di consentire l'immediata ed agevole identificazione da parte dell'utenza.

L'organizzazione del personale dovrà essere gestita in modo tale da garantire il corretto svolgimento del servizio.

APS Holding SpA si impegna a far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'Affidatario del servizio. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori di APS Holding SpA.

Il Comune di Padova si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere motivatamente, e previo apposito contraddittorio, la sostituzione delle persone che si dimostrino inidonee allo svolgimento del servizio richiesto.

ART. 4 – TARIFFE

APS Holding SPA si impegna ad applicare le tariffe e condizioni previste nel Progetto per l'affidamento della gestione della sosta pubblica del parcheggio Porte Contarine predisposto da APS Holding Spa ed acquisito con nota prot.n. 0503575 del 17/12/2019 che, pur se non materialmente allegato, forma parte integrante del presente atto.

L'Amministrazione comunale, previa comunicazione APS Holding SpA e verifica della sostenibilità economica del Business Plan, si riserva di modificare le tariffe, sia in aumento che in diminuzione, anche limitatamente a singoli comparti o periodi dell'anno. Per quanto riguarda l'equilibrio economico e la redditività del servizio affidato, nel caso di diminuzione delle tariffe, le parti convengono di eseguire preventivamente una verifica della gestione, con riserva di concordare gli eventuali correttivi del caso.

In caso di variazione delle tariffe di sosta APS Holding SpA è obbligata ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione e senza oneri per quest'ultima.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, la società APS Holding SpA corrisponderà al Comune di Padova un importo annuo pari:

a) al 70% (settanta per cento) degli utili generati dalla gestione, con un minimo annuo garantito pari a € 97.872,00, e come dettagliatamente riportato nella seguente tabella:

Business Plan												
anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Proiezione incassi abbonati (senza IVA)	233.684,75	234.268,97	234.854,64	235.441,77	236.030,38	236.620,46	237.212,01	237.805,04	238.399,55	238.995,55	239.593,04	240.192,02
Proiezione incassi occasionali (senza IVA)	308.180,33	308.950,78	309.723,16	310.497,46	311.273,71	312.051,89	312.832,02	313.614,10	314.398,14	315.184,13	315.972,09	316.762,02
Oneri finanziari	-21.022,63	-18.919,47	-16.816,30	-14.713,14	-12.609,98	-10.506,81	-8.403,65					
ammortamento imp.	-34.439,90	-34.439,90	-34.439,90	-34.439,90	-34.439,90	-34.439,90	-34.439,90					
ammortamento area	-101.935,00	-101.935,00	-101.935,00	-101.935,00	-101.935,00							
spese di gestione	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50	-308.867,50
canone Comune di Padova	-97.872,00	-97.872,00	-97.872,00	-97.872,00	-97.872,00	-136.400,69	-138.833,09	-169.786,15	-170.751,13	-171.718,53	-172.688,34	-173.660,58
utile annuo APS Holding	-22.271,94	-18.814,12	-15.352,91	-11.888,30	-8.420,29	58.457,44	59.499,89	72.765,49	73.179,06	73.593,65	74.009,29	74.425,96
utile complessivo APS Holding	-22.271,94	-41.086,06	-56.438,97	-68.327,27	-76.747,55	-18.290,11	41.209,78	113.975,27	187.154,33	260.747,98	334.757,27	409.183,23
utile (per calcoli rendimento)	114.102,95	117.560,78	121.021,99	124.486,60	127.954,61	92.897,34	93.939,79	72.765,49	73.179,06	73.593,65	74.009,29	74.425,96
esclusi ammortamenti:												
utile annuo APS	114.102,95	117.560,78	121.021,99	124.486,60	127.954,61	92.897,34	93.939,79	72.765,49	73.179,06	73.593,65	74.009,29	74.425,96
utile compl APS	114.102,95	231.663,73	352.685,72	477.172,32	605.126,93	698.024,27	791.964,06	864.729,55	937.908,61	1.011.502,26	1.085.511,55	1.159.937,51
investimento iniziale	700.754,28	700.754,28	700.754,28	700.754,28	700.754,28	700.754,28	700.754,28	700.754,28	700.754,28	700.754,28	700.754,28	700.754,28
recupero investimento	-586.651,33	-469.090,55	-348.068,56	-223.581,96	-95.627,35	-2.730,01	91.209,78	163.975,27	237.154,33	310.747,98	384.757,27	459.183,23
canone												
fino al recupero dell'investimento	97.872,00	canone fisso										
dopo il recupero dell'investimento	70%	sull'utile										
							anno recupero investimento					

b) in aggiunta a quanto riportato alla lettera a), sulla parte incassata eccedente i 550.000,00 €/anno, il 60% (sessanta per cento) di quanto incassato .

Al canone come sopra determinato sarà applicata l'I.V.A. di legge, se dovuta.

Al Comune di Padova deve essere comunque garantito, indipendentemente dall'incasso complessivo annuo, un importo annuo pari a quanto riportato alla lettera a) del presente articolo relativo all'anno 2020.

L'importo spettante sarà corrisposto con cadenza annuale, con pagamento posticipato entro il giorno 31 del mese di gennaio successivo all'anno di riferimento. In caso di ritardato pagamento, il Comune di Padova avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo versamento; qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili ad APS Holding SPA, ovvero nel caso questi non osservi per negligenza abituale i patti contrattuali, il Comune di Padova potrà diffidare lo stesso a provvedere al pagamento ovvero alla regolarizzazione del servizio stabilendo all'uopo un termine perentorio, decorso il quale si applicheranno le regole previste in materia dal codice civile.

Con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo (o primo giorno feriale successivo), APS Holding SpA dovrà rendicontare gli incassi del trimestre precedente relativi a ciascuna delle forme di pagamento utilizzate;

APS Holding SpA risponde delle somme incassate anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro derivante dall'esazione delle tariffe ed abbonamenti.

ART. 6 – DURATA

Il presente contratto avrà durata dalla data di stipula del presente contratto e fino al 31.12.2031.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare o prorogare il presente contratto ove lo consentano le disposizioni normative in materia.

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo affidatario. Nel caso di proroga, l'Affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Al termine del contratto o in caso di recessomotivato, le eventuali opere o beni concessi in uso e di proprietà dell'Amministrazione Comunale, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all'uso.

Le opere installate ed i beni acquistati a spese di APS Holding SpA entro il termine di durata del contratto, opportunamente elencati nel dettaglio in un inventario, saranno ceduti al Comune di Padova alle seguenti condizioni:

- b) di diritto e senza corrispettivo o compenso alcuno in caso di beni o investimenti totalmente ammortizzati (con le normali aliquote fiscali di legge) nel periodo dell'accordo;
- c) cedute al valore contabile risultante dal libro dei cespiti ammortizzabili, in caso di beni ivi iscritti successivamente alla data di attivazione del presente contratto e non totalmente ammortizzati nel periodo di concessione;

Gli impianti e le apparecchiature sopra citate sono resi nella disponibilità del Comune di Padova immediatamente, nei modi e nei tempi stabiliti dal Comune stesso, senza che APS Holding SpA possa vantare alcun diritto di ritenzione.

Allo scadere del contratto, APS Holding SpA è tenuta a garantire la prosecuzione della gestione del servizio stesso anche dopo la scadenza del periodo sopra indicato, senza soluzioni di continuità ed alle medesime condizioni contrattuali, ma limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Tale periodo non potrà essere superiore a 12 mesi.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di un anno.

ART. 7 – RESPONSABILITA' APS Holding SPA

APS Holding SpA è responsabile per danni alle cose o persone che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'uso delle predette aree di parcheggio. L'Amministrazione comunale resterà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità o azione promossa da terzi.

I rischi legati all'esecuzione del contratto sono dovuti alla presenza di traffico ed alla possibile presenza di sottoservizi o impianti tecnici condominiali la cui precisa individuazione dovrà essere verificata da APS Holding SpA prima dell'eventuale installazione.

APS Holding SpA è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. APS Holding SpA dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni).

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettuerà attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte di APS Holding SpA che, all'uopo, dovrà presentare, con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento:

- a) un rendiconto, in formato digitale, relativo all'occupazione degli stalli e degli incassi nel mese di riferimento, disaggregato per tipologia di servizio;

b) un report sugli eventuali disservizi.

L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà chiedere al Concessionario ulteriori elaborazioni sui dati al fine di effettuare proprie analisi sulla sosta.

Il personale dipendente del Concessionario provvederà a segnalare quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

ART. 9 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI

APS Holding SpA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. APS Holding SpA si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano APS Holding SpA anche se essa non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Padova comunica ad APS Holding SpA e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, APS Holding SpA non potrà opporre eccezioni, nemmeno a titolo di risarcimento di danni.

E' fatto obbligo per APS Holding SpA di predisporre, prima di ogni eventuale installazione di dispositivi inerenti il servizio, un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che intende adottare.

ART. 10 - PENALI

Per la contestazione di anomalie imputabili ad APS Holding SpA, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune di Padova applicherà una penale pecuniaria da un minimo di € 200,00 (duecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) da comminarsi in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali danni, e di affidare il servizio ad altra Ditta con l'unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell'esame delle controdeduzioni.

Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati nei confronti del Comune di Padova o per grave inadempimento agli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune di Padova provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, al Concessionario il termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il

termine stabilito senza che APS Holding SpA abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune di Padova dà atto dell'intervenuta risoluzione del contratto e si riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali danni, compresi anche quelli conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura di affidamento del servizio.

APS Holding SpA resta comunque tenuta, su richiesta del Comune di Padova, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto del subentro del nuovo affidatario.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, ed il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL 17 SETTEMBRE 2019 (RECEPITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0672 DEL 29/10/2019).

APS Holding SPA ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

L'Affidatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della gestione del servizio nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Affidatario porterà alla risoluzione del contratto.

L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura

competente, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

ART. 13 - PRIVACY

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato all'Affidatario sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Affidatario volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

In relazione al suddetto trattamento APS Holding SpA si impegna ad adempiere ai compiti indicati nel Disciplinare privacy di cui una copia sottoscritta per presa visione viene posta agli atti del fascicolo e una copia viene consegnata.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.

Sono altresì a carico di APS Holding SPA le tasse e le imposte inerenti e/o conseguenti alla stipulazione del contratto.

ART. 15 - CONTROVERSIE.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra aps Holding SpA e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque ApS Holding SpA dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

APS Holding SpA si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei luoghi e dello stato di fatto e di diritto del parcheggio interrato nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente contratto.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, si impegna a notificare ad APS Holding SpA tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, oltre che del vigente contratto di servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova.